



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE MERCATO DEL LAVORO
Mercato del lavoro, Formazione Professionale e Apprendistato

DETERMINAZIONE N. 907 del 07/07/2026

OGGETTO: PERCETTORI INPS DI STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - APPLICAZIONE CONDIZIONALITA' EX ART.21. COMMA 10, D.LGS 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 - TREDICESIMO PROVVEDIMENTO 2026.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

con legge regionale 4 luglio 2018, n. 9, è delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, tra cui i provvedimenti relativi all'esercizio della condizionalità;

RICHIAMATA la D.G.R. 26 novembre 2018, n. XI/854, "Attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la gestione dei centri per l'impiego in Lombardia";

VISTI:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 21, comma 10, che stabilisce che "in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il Centro per l'Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'art. 13, a Sviluppo Lavoro Italia spa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebitamente eventualmente erogate;
- il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;
- la circolare regionale del 23 aprile 2025, n. 2, che revisiona gli indirizzi regionali di regolamentazione del procedimento amministrativo connesso all'esercizio della condizionalità nei casi di mancata presentazione/partecipazione ai servizi finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali e di strumenti di sostegno al reddito, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge del 7 maggio 2024, n. 60 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", convertito dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, e dal decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2024, n. 174;

PRESO ATTO che:

- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2024, n. 409, è stato ricostituito il Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- il Comitato è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INPS, delle Regioni e Province Autonome e delle Parti Sociali;

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'articolo 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- il decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2024, n. 35, come integrato da decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2025, n. 13, che attribuisce alla dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi, le funzioni di dirigente del settore "Mercato del lavoro";

VISTO l'elenco n. 13/2026, contenente i nominativi dei beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito con l'indicazione della relativa sanzione applicata (decurtazione, sospensione o decadenza), depositato presso il Servizio "Mercato del Lavoro";

TENUTO CONTO che i beneficiari a cui sono state applicate le sanzioni di cui al decreto legislativo 150/2015 articolo 21 comma 7 b e comma 7/a/3 vengono, dalla data indicata in corrispondenza di dette sanzioni, cancellati dagli elenchi anagrafico – professionali dei centri per l'impiego;

DETERMINA

1. di approvare l'elenco n. 13/2026, contenente i nominativi dei beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito con l'indicazione della relativa sanzione applicata (decurtazione, sospensione o decadenza), depositato presso il Servizio "Mercato del Lavoro";
2. di trasmettere l'elenco di cui sopra al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Condizionalità – Roma, INPS Sondrio e Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro;
3. che i beneficiari a cui viene applicata la sanzione di cui al decreto legislativo 150/2015 articolo 21 comma 7/b e comma 7/a/3 vengano cancellati dall'elenco anagrafico – professionale del centro impiego perdendo il requisito di "disoccupato";
4. di comunicare agli interessati la relativa sanzione;
5. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità, il termine di 30 giorni solari dalla comunicazione agli interessati secondo le modalità indicate al link: <http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita>.

Il Dirigente
RINALDI TIZIANA IRMA
F.to digitalmente